

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, VECELLIO, BANFI, SCHIETROMA e SECCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1965

Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 giugno 1964 gli onorevoli senatori Monni, Giuntoli, De Luca Angelo, Magliano Giuseppe insieme con molti altri presentarono un disegno di legge inteso, da un lato ad accelerare il pagamento delle indennità dovute alle aziende elettriche minori trasferite all'Enel in base alle leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, e dall'altro a rendere possibile ai titolari delle aziende elettriche stesse di avere provvisoriamente in concessione l'esercizio delle attività già di loro competenza.

Il disegno di legge ebbe lunga e difficile trattazione ed ancora non è stato approvato.

I proponenti del presente disegno di legge ritengono, tuttavia, che si possano formulare norme diverse, intese a rendere sollecita la soddisfazione dei crediti da indennizzo spettanti ai titolari delle aziende elettriche minori, senza necessità di abbandonare la discussione del disegno di legge presentato dal senatore Monni, se su di esso si formerà la necessaria maggioranza, per le norme che non riguardano le modalità di pagamento degli indennizzi.

Il disegno di legge che i sottoscritti hanno l'onore di presentare parte dal principio che l'indennizzo per il trasferimento delle aziende elettriche, dovuto alle grandi società,

possa bene essere pagato in dieci annualità, dato che ciascuna annualità di per se stessa potrà rappresentare una somma sufficiente per ragionevoli investimenti; ma che se le singole annualità non rappresentano un importo bastante per lo sviluppo di iniziative di qualche consistenza i titolari delle piccole aziende finiscono con il consumare per le loro esigenze ordinarie ciò che percepiscono; viene meno, in questi casi, quel vantaggio che la legge stessa ha previsto, di assicurare cioè, con il versamento in contanti dei capitali corrispondenti al valore delle aziende trasferite all'Enel, la possibilità che sorgano iniziative economicamente valide nelle varie regioni ed anche in zone dove la industria è attualmente ancora mancante.

Poichè la norma non può essere così uniforme per tutte le aziende si è pensato di proporre un sistema di pagamento che garantisca per ogni rata un minimo di dieci milioni. Ed in questo senso è strutturato l'articolo primo del disegno di legge. Perchè, però, ci sia l'incoraggiamento ad investire proficuamente l'importo, si è calcolato che le prime due rate semestrali siano di venti milioni, per modo che già nel primo anno l'imprenditore espropriato venga in possesso di quaranta milioni di lire. Naturalmente per le aziende che globalmente de-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vono essere indennizzate con importi minori non si andrà oltre il dovuto.

Con questa norma i proponenti sperano che i proprietari delle piccole aziende abbiano anche la possibilità di riassorbire in nuove sagge iniziative i loro familiari già addetti alle aziende elettriche, eliminando lo stato di disagio in cui alcuni di questi vengono a trovarsi di mano in mano che le aziende oltre che in linea di diritto, anche in linea di fatto, passano sotto la gestione dell'Ente nazionale.

Il disegno di legge che si propone alla approvazione del Senato contiene poi anche alcune norme intese ad accelerare le procedure di stima delle aziende trasferite, sempre che vi sia l'accordo nella valutazione tra l'Ente di Stato e i titolari. Con altra norma — poi — si pensa di garantire la libertà di discussione circa la valutazione delle aziende assicurando ai titolari espropriati il pagamento di quanto sia riconosciuto come dovuto, senza discussione, anche se siano contestate le domande di importi maggiori

non riconosciuti in sede di valutazione da parte degli Uffici tecnici erariali o per le quali la valutazione sia stata impugnata dall'Enel.

Onorevoli senatori, i proponenti del disegno di legge ritengono che non si creino difficoltà all'Enel con l'approvazione sollecitata del disegno di legge, tenendo conto del fatto che sono nel complesso relativamente pochi gli importi dovuti per gli indennizzi delle aziende elettriche minori, paragonandoli soprattutto all'importo dovuto globalmente dall'Enel alle aziende espropriate; d'altra parte i sottoscritti confidano nel senso di giustizia che sempre ha ispirato e l'azione del Governo e quella dell'Enel e quella del Parlamento. La nazionalizzazione dell'energia elettrica si è voluta infatti concepire non come azione in danno di chi ha avuto a suo tempo iniziative salutari ed economicamente vantaggiose allo sviluppo della economia nazionale, ma come realizzazione di un postulato di una moderna concezione del compito dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, e per le quali l'indennizzo spettante risulta non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto in linea di capitale è effettuato in due semestralità uguali; per le imprese per le quali l'indennizzo spettante risulta compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto in linea di capitale è effettuato mediante versamento di due semestralità di lire 20 milioni ciascuna e, per il rimanente, in semestralità di 10.000.000 ciascuna.

L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralità intera di 10.000.000 verrà pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.

Art. 2.

Per le imprese per le quali siano state già corrisposte delle semestralità a norma del terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.

Art. 3.

La stima prevista per la valutazione delle imprese trasferite all'Ente nazionale per la energia elettrica può essere effettuata fra l'Enel ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000.

La stima effettuata d'accordo tra le parti, non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'Enel e i titolari delle imprese espropriate non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, lettera *d*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, articolo 3.

Art. 4.

In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per la espropriazione delle imprese trasferite all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. 452, l'Enel procede al pagamento dell'importo non contestato secondo le norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrate da quelle di cui agli articoli che precedono.

Le maggiori somme di cui l'Enel risulti debitore alla fine delle contestazioni saranno versate maggiorando le rate non ancora scadute o, se tutte le rate di pagamento siano già pagate, in unica rata, comprensiva di capitale ed interessi.